

COMUNE DI CARATE URIO Provincia di Como Ufficio Demanio

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MOLI DI CARATE, URIO E RIVA ROMA

INDICE

Art. 1 Premessa

Art. 2 Caratteristiche degli spazi demaniali

Art. 3 Tipologia dei posti d'ormeggio

Art. 4 Regole per l'ormeggio

Art. 5 Determinazione delle tariffe d'ormeggio

Art. 6 Titolarità del posto d'ormeggio

Art. 7 Procedura di assegnazione dei posti barca

Art. 8 Criteri per l'assegnazione dei posti barca

Art. 9 Verifiche e controlli

Art. 10 Norma finale

Art. 11 Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 1 Premessa

1. Il Comune di Carate Urio, ha redatto il presente Regolamento per la gestione dei moli di Urio, di Carate e della Riva Roma.
2. Con delibera di Consiglio Comunale N. 11 del , con oggetto lo scioglimento della Gestione Associata in forma convenzionale tra i Comuni di Argegno, Brienno, Laglio, Carate Urio e Moltrasio, il Comune di Carate Urio assume la completa autorità di gestione dei moli di Carate, di Urio e della Riva Roma in quanto Autorità Demaniale Competente.

Art. 2 Caratteristiche degli spazi demaniali

1. Il Molo di Carate è costituito dallo specchio d'acqua delimitato dal molo, dall'area demaniale a terra, nonché dalle attrezzature e dagli impianti atti ad ormeggiare i natanti.
2. Il Molo di Urio è costituito dallo specchio d'acqua delimitato dal molo, dall'area demaniale a terra, nonché dalle attrezzature e dagli impianti atti ad ormeggiare i natanti.
3. La Riva Roma è costituita dall'area demaniale a terra, nonché dalle attrezzature e dagli impianti atti ad ormeggiare i natanti.

Art. 3 Tipologia dei posti d'ormeggio

1. Il Molo di Carate è dotato di un totale di n. 12 posti barca dei quali n. 10 in acqua e n. 2 a terra. Le dimensioni massime di ingombro delle imbarcazioni ormeggiabili nel molo sono di mq 13 nello specifico di mt. 6 di lunghezza per mt. 2,20 di larghezza.
2. Il Molo di Urio è dotato di n. 7 posti barca in acqua. Le dimensioni massime di ingombro delle imbarcazioni ormeggiabili nel molo sono di mq 13 nello specifico di mt. 6 di lunghezza per mt. 2,20 di larghezza.
3. La Riva Roma è dotata di n. 3 posti barca a terra. Le dimensioni massime di ingombro delle imbarcazioni ormeggiabili nel molo sono di mq 13 nello specifico di mt. 6 di lunghezza per mt. 2,20 di larghezza.

Art. 4 Regole per l'ormeggio

1. L'unità dovrà essere ormeggiata al posto assegnato in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente
2. Le unità dovranno sempre essere ormeggiate in massima sicurezza secondo le norme dell'arte marinaresca con cime e parabordi adeguati di proprietà dell'armatore e della cui efficienza e adeguatezza è direttamente responsabile.
3. È fatto divieto assoluto di manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture già esistenti.

4. L'occupante dell'ormeggio è direttamente responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria imbarcazione dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti nel molo e alle altre imbarcazioni ormeggiate.

5. Il Comune di Carate Urio non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti ai natanti. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

Art. 5 Determinazione delle tariffe d'ormeggio

1. Le tariffe d'ormeggio saranno applicate a metro quadro sulla base della superficie complessiva del natante la quale dovrà essere dichiarata dal richiedente sulla domanda di assegnazione e dovrà essere debitamente documentata.

2. Le tariffe verranno determinate dalla Giunta ai sensi della L.R. 24/2009 e s.m.i., seguendo i parametri specificati nella tabella dell'Allegato A della suddetta Legge Regionale.

Art. 6 Titolarità del posto d'ormeggio

1. Il titolare del posto barca deve essere anche il titolare della polizza assicurativa riguardante l'imbarcazione. Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell'imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare in fase di richiesta i nominativi dei maggiori fruitori.

2. Qualora il titolare del posto barca ceda la propria imbarcazione e/o la sostituisca con un'altra di sua proprietà, questi deve presentare preventiva richiesta all'Amministrazione tramite il modello debitamente predisposto.

3. La concessione del posto barca è personale e quindi non è cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. È vietata la sub-concessione.

Art. 7 Procedura di assegnazione dei posti barca

1. Per ottenere un posto d'ormeggio è necessario presentare regolare domanda di concessione in bollo esclusivamente mediante la compilazione del modello predisposto.

2. L'assegnazione dei posti d'ormeggio è determinata da un bando predisposto secondo la normativa dal Comune di Carate Urio.

3. La graduatoria stabilita dal bando ha validità di sei anni.

4. Le assegnazioni dei posti d'ormeggio hanno durata massima di un anno; sono rinnovabili automaticamente, di anno in anno, fino alla scadenza della graduatoria di cui al punto 3 del presente comma. 5. Agli assegnatari dell'ormeggio verrà rilasciato, annualmente apposito contrassegno con riportato il simbolo della Regione Lombardia.

Tale contrassegno sarà consegnato al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone annuo e dovrà essere obbligatoriamente posto in evidenza sul natante.

Art. 8 Criteri per l'assegnazione dei posti barca

1. Nell'assegnazione dei posti d'ormeggio hanno la precedenza le persone nell'ordine sotto elencato.

- Titolari di licenze comunali di servizio pubblico domiciliati nel Comune di Carate Urio limitatamente a un posto barca;
- Pescatori professionisti con domicilio nel Comune di Carate Urio limitatamente a un posto barca;
- Unità di navigazione di residenti, dando precedenza a quelle di attuali concessionari di posti barca;
- Cittadini residenti nel Comune di Carate Urio;
- Cittadini non residenti;

2. Il Comune di Carate Urio si riserva di destinare il 15% dei posti barca a persone non residenti indipendentemente da quanto esplicitato al comma 1 Art. 8 del presente Regolamento.

3. La graduatoria sarà stabilita seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, compresi i casi di cui al comma 2 art. 8 del presente Regolamento.

4. Non è possibile assegnare più di un posto barca a nucleo familiare. Chi è già titolare di concessioni demaniali minori o maggiori nonché di concessioni per boe d'ormeggio, non ha diritto all'assegnazione

Art. 9 Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale con periodici controlli a cura del personale preposto, può verificare che l'utilizzo del posto d'ormeggio venga esercitato nel rispetto del seguente regolamento e nel caso di dubbi sulla veridicità della autocertificazione.

Art. 10 Norma finale

1. Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 11 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla Deliberazione Consiliare di approvazione del medesimo.